



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1374

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore" e modificazione di disposizioni ICEF approvate da politiche di settore.

Il giorno **29 Luglio 2022** ad ore **08:34** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, all'articolo 6, ha previsto l'introduzione di una metodologia per la valutazione della condizione economica dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche basata su criteri che tengano congiuntamente conto di elementi di reddito e di patrimonio.

La Giunta provinciale, fin dal 2005, ha attuato tale metodologia di valutazione mediante la definizione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), la cui versione attualmente in vigore è contenuta nella cosiddetta Disciplina ICEF, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29.06.2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 1235 di data 12.08.2019.

Ciò premesso si rende necessario apportare alcune modifiche alla Disciplina ICEF: in primo luogo vi sono esigenze di tipo organizzativo, connesse alla necessità di allineare i termini per rinnovare le dichiarazioni ICEF, vale a dire per presentare le dichiarazioni ICEF con i valori di reddito e patrimonio riferiti all'anno precedente, con le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni fiscali; in secondo luogo si rende necessario apportare alcune integrazioni su aspetti particolari della Disciplina ICEF, suggerite dalla prassi applicativa o da innovazioni di tipo normativo intervenute nel frattempo.

In primo luogo, come è noto, i termini di presentazione delle principali dichiarazioni fiscali sono ormai fissati al 30 settembre (Modello 730/2022) e al 30 novembre (Modello Redditi PF 2022) mentre le dichiarazioni ICEF possono essere rinnovate a partire già dal 1° luglio. A causa di questo sfasamento temporale, molti cittadini che devono rinnovare le dichiarazioni ICEF relative ai componenti del proprio nucleo familiare, potrebbero non aver ancora presentato la propria dichiarazione fiscale nei mesi di luglio e agosto, quando solitamente la campagna ICEF è già in atto e in cui si concentrano i volumi di dichiarazioni e domande più elevati dell'anno. Pertanto, tenuto conto anche degli esiti di alcune interlocuzioni avute con gli attori coinvolti nella raccolta delle dichiarazioni ICEF e delle domande, il Relatore propone di fissare al 1° settembre il termine da cui si possono rinnovare le dichiarazioni ICEF legandole ai valori di reddito e patrimonio dell'anno precedente. In particolare dal 1° settembre 2022 potranno essere presentate le dichiarazioni ICEF relative ai redditi e patrimonio del 2021.

Il fatto di posticipare al 1° settembre l'inizio della campagna ICEF comporta la necessità di rivedere i termini di presentazione delle domande di alcuni interventi agevolativi. In particolare si propone di modificare già con questo provvedimento senza rinviare a specifici provvedimenti i termini di presentazione delle domande indicate nel documento "Modifiche di disposizioni ICEF approvate dalle politiche di settore", allegato a questo provvedimento. Si tratta di disposizioni relative a domande per benefici che vengono richiesti, prevalentemente, nel periodo luglio-agosto di ogni anno. In generale si propone di prorogare la validità delle domande indicate in tale documento presentate l'anno scorso per un tempo sufficiente a consentire ai richiedenti di continuare a beneficiare delle prestazioni in godimento e a rinnovare, senza soluzione di continuità e secondo le nuove scadenze, le richieste di tali benefici con le dichiarazioni ICEF collegate ai redditi e patrimonio riferiti all'anno 2021.

Per quanto riguarda le modifiche da apportare alla disciplina sostanziale dell'indicatore ICEF, il relatore propone le seguenti:

- articolo 11 "Altre fonti di entrata": il comma 2 riguarda le entrate che non devono essere dichiarate ai fini della valutazione della condizione economico familiare. Si propone di integrare l'elenco in questione prevedendo alla lett. c) le entrate erogate in forma periodica e soggette a vincolo di indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice. Ciò in quanto non

sembra ragionevole, al fine di ottenere una rappresentazione della reale condizione economica, imputare ad un nucleo familiare delle entrate di cui non può liberamente disporre. Ovviamente l'esclusione riguarda solo la quota parte di tali entrate che non sono state svincolate. L'elenco del comma 2, dell'articolo 11, è inoltre integrato dalla lett. k) relativa ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche per la condizione di disabilità, a meno che non siano erogazioni di reversibilità a superstiti. È bene precisare che questa norma è già in vigore in quanto era stata adottata mutuandola dall'ISEE la cui disciplina aveva dovuto adeguarsi in conformità a delle sentenze del Consiglio di Stato - Sezione IV (sentenze nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016). Si tratta quindi di inserire nella Disciplina dell'ICEF una disposizione che era stata approvata in forma extratestuale con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1804 di data 14-10-2016;

- articolo 22 “Indicatore della condizione economica familiare”. Questo articolo definisce al comma 1 la formula utilizzata per il calcolo dell'indicatore ICEF. Come si evince dalla Disciplina ICEF nel suo complesso, nella formula di calcolo dell'indicatore, oltre ai redditi e al patrimonio dei componenti un dato nucleo familiare, sono richiesti determinati parametri quali, ad esempio, le franchigie sul patrimonio finanziario e immobiliare, le percentuali di conversione del patrimonio in reddito equivalente, gli scaglioni di patrimonio cui applicare le predette percentuali, le percentuali di ponderazione del reddito/patrimonio dei componenti il nucleo familiare in relazione al grado di parentele con il richiedente. Il valore di questi parametri però non è definito nella Disciplina ICEF ma è stabilito dalle discipline delle diverse politiche di settore come previsto dall'articolo 27. Pertanto, la sola Disciplina ICEF non è sufficiente a definire tutti i parametri che servono per determinare il valore dell'indicatore ICEF ma essa deve essere sempre utilizzata in combinazione con la disciplina della politica di settore di cui si vuole calcolare lo specifico indicatore. Nel tempo questo rinvio alle politiche di settore per la definizione dei parametri ICEF ha contribuito a far proliferare le varianti dell'indicatore ICEF, non sempre però in maniera sistematica e coerente. Al fine, quindi, di poter disporre di un indicatore ICEF potenzialmente applicabile a tutte le politiche di settore che decidono di non disciplinare autonomamente i parametri di calcolo dell'indicatore ICEF, il Relatore propone di integrare l'articolo 22, prevedendo la definizione nella disciplina ICEF dei valori dei parametri di calcolo dell'indicatore, ferma restando la facoltà delle politiche di settore di stabilirne di propri;
- Allegato 1, punto 2.2. L'Allegato 1 della Disciplina ICEF contiene le disposizioni per la composizione del nucleo familiare i cui redditi e patrimonio rientrano nel calcolo dell'indicatore ICEF (“nucleo familiare da valutare”). In particolare al punto 2.1 si stabilisce la regola secondo cui il coniuge avente diversa residenza anagrafica, in generale, fa parte del nucleo familiare da valutare. Nel successivo punto 2.2 sono elencati i casi in cui si deroga alla regola del punto 2.1. A ben vedere, le ipotesi di esclusione dal nucleo familiare da valutare del coniuge previsti dai punti 2.2.2 (esclusione dalla responsabilità genitoriale con relativo provvedimento di allontanamento), 2.2.3 (condanna del coniuge a pene detentive) e 2.2.4 (abbandono del nucleo familiare) possono essere fatte valere anche qualora il coniuge abbia mantenuto la formale residenza anagrafica nel nucleo familiare. Pertanto si riformula il testo dei punti da 2.2.2 a 2.2.4 senza più la specificazione relativa al coniuge di avere diversa residenza anagrafica. Il punto 2.2.1 che riguarda i coniugi separati legalmente viene mantenuto nella versione attuale per cui il coniuge separato viene escluso dal nucleo familiare da valutare solo se ha una residenza anagrafica diversa. Ciò in quanto, seppure i casi non siano numerosi, si riscontrano coniugi separati legalmente che mantengono la stessa residenza anagrafica. Si propone, infine, di aggiungere il punto 2.2.5 concernente l'esclusione del coniuge irreperibile, oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo, mutuandolo dalla disciplina dell'ISEE;
- Allegato 1, punto 5.1.9. Il punto 5 dell'Allegato 1 riguarda le regole specifiche di inclusione nel nucleo familiare da valutare del genitore che non risiede nel nucleo anagrafico del beneficiario

nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti. In particolare al punto 5.1.9 si ammette l'esclusione dal nucleo familiare del genitore che non risiede nel nucleo familiare del beneficiario quando adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria. Il Relatore propone di escludere tale genitore anche quando adempie o ha adempiuto agli obblighi assunti mediante Convenzioni di negoziazione assistita, efficaci fra le parti, assunte ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162. Si tratta, nello specifico, di accordi stipulati dai coniugi con l'assistenza di almeno un legale per parte, che regolano i rispettivi rapporti in caso di separazione e che devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in caso di presenza di figli minori. Inoltre, per analogia, si propone di applicare all'altro genitore le disposizioni relative all'esclusione dal nucleo familiare da valutare previste per il coniuge dal nucleo familiare come sopra modificate;

Il Relatore fa presente che i documenti "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore" e "Modifiche di disposizioni ICEF approvate dalle politiche di settore", allegati a questo provvedimento, sono stati elaborati dal Comitato tecnico di esperti previsto dall'articolo 26 della Disciplina ICEF.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il parere favorevole della IV Commissione del Consiglio provinciale espresso nella seduta del 25 luglio 2022 (PAT/2022/529768);
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare le "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore", nel testo allegato a questo provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022;
- 3) di approvare le "Modifiche di disposizioni ICEF approvate dalle politiche di settore" allegate a questo provvedimento di forma parte integrante e sostanziale, specificando che si applicano, ora per allora, a decorrere dal 1° luglio 2022.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 FEBBRAIO 1993, N. 3, NONCHÉ PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI ICEF E PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DI TALE SISTEMA DI VALUTAZIONE ALLE POLITICHE DI SETTORE.

Art. 1

Oggetto

1. Queste disposizioni dettano la disciplina generale per:

- a) la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi prevista dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- b) la verifica e il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai fini della valutazione della condizione economica;
- c) l'attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione sull'applicazione del sistema di valutazione della condizione economica.

CAPO I

Disposizioni per la valutazione della condizione economica

Art. 2

Nucleo familiare da valutare

1. Le politiche di settore individuano i soggetti che compongono il nucleo familiare da valutare ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi secondo quanto previsto all'Allegato 1.

Art. 3

Condizione economica

1. La condizione economica del nucleo familiare è determinata sulla base del reddito e del patrimonio finanziario e immobiliare dei componenti il nucleo familiare da valutare secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Per la valutazione della condizione economica effettuata fino al 31 agosto, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente. Per la valutazione della condizione economica effettuata a decorrere dal 1° settembre, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

3. Salvo quanto specificato diversamente dalla presente disciplina, le valutazioni delle condizioni, delle consistenze e degli eventuali altri aspetti caratterizzanti gli elementi dichiarati devono riferirsi all'anno di riferimento come definito al comma precedente e, nel caso di necessità di individuazione di un momento preciso, al 31 dicembre dello stesso anno di riferimento.

4. Le politiche di settore possono disporre in merito ai seguenti aspetti:

- a) individuazione di un termine di utilizzo dei valori di reddito e patrimonio riferiti ad anni antecedenti, oltre il termine previsto al comma 2 del presente articolo;
- b) opportunità di considerazione di determinate tipologie di reddito e del patrimonio immobiliare di fonte estera;
- c) necessità di verifiche successive puntuali della condizione economica in caso di agevolazioni erogate in modo periodico.

5. In presenza di situazioni familiari non riconducibili a casi generali, determinati valori di reddito e patrimonio possono essere rettificati o integrati sulla base di specifiche direttive approvate dalla Giunta provinciale su proposta del comitato tecnico previsto dall'articolo 26, comma 1.

Art. 4 ***Valutazione del reddito***

1. Al fine di perseguire il massimo livello di equità dell'intervento pubblico concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare da valutare tutte le entrate, aventi carattere di normalità, che contribuiscono a mantenere un determinato standard di vita e livello di consumi.

2. Le entrate che vengono considerate sono le seguenti:

- a) redditi di lavoro dipendente e da pensione;
- b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- c) redditi diversi;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa individuale;
- f) redditi da partecipazione;
- g) redditi da impresa agricola;
- h) altre fonti di entrata.

3. Non concorrono alla formazione del reddito le entrate prodotte da un cespite valutato come patrimonio.

4. Ciascuna politica di settore può stabilire di escludere dal calcolo del reddito i benefici che, nell'anno di riferimento del reddito, sono stati erogati dalla medesima politica di settore o da altre politiche di settore.

Art. 5 ***Redditi di lavoro dipendente e pensioni***

1. Per i redditi di lavoro dipendente e per le pensioni si considera il dato fiscale desunto dalle dichiarazioni dei redditi o dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

2. Sono considerati anche i redditi di lavoro dipendente e le pensioni per i quali sono previsti regimi di non dichiarabilità, di esenzione o di esclusione.

Art. 6 ***Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente***

1. Si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi individuati come tali dalla normativa fiscale.

2. Sono considerati anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previsti regimi di non dichiarabilità, di esenzione o di esclusione.

Art. 7 ***Redditi diversi***

1. Si considerano redditi diversi i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni e i redditi classificati fiscalmente nella categoria dei redditi diversi purché non originino da investimenti di natura immobiliare o finanziaria e non

siano tra le altre fonti di entrata espressamente escluse da valutazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Per la valutazione di tali redditi si considera il reddito netto desunto dalle dichiarazioni dei redditi.

2. Sono dichiarate inoltre le somme per le quali sono previsti regimi di non dichiarabilità o particolari regimi sostitutivi.

Art. 8

Redditi da lavoro autonomo professionale e da impresa individuale

1. Fermo restando il reddito minimo previsto da norme antielusive, si assume di norma, quale reddito d'impresa o di lavoro autonomo professionale, il reddito, dichiarato ai fini fiscali.

2. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo va dichiarato al lordo dell'eventuale ammontare degli incentivi fiscali di portata temporale limitata e delle perdite d'impresa che hanno influito nella determinazione del reddito imponibile.

Art. 9

Redditi da partecipazione

1. Per la determinazione del reddito da partecipazione in società ed enti commerciali residenti si applicano i seguenti criteri:

- a) per le partecipazioni in società semplici, in società in nome collettivo, in società in accomandita semplice, in associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti, in società tra professionisti, in imprese familiari e in aziende coniugali si assume il reddito attribuito ai soci o partecipanti in proporzione alle quote di partecipazione. Per le imprese familiari, anche se non costituite formalmente, in mancanza di assegnazione a livello fiscale del reddito ai collaboratori, il reddito viene imputato per il 60 per cento al titolare dell'impresa e per il restante 40 per cento ai collaboratori in parti uguali.
- b) per le partecipazioni in cooperative a mutualità prevalente si assume l'utile distribuito;
- c) per le partecipazioni qualificate in società di capitali ed altri enti commerciali diversi da quelli di cui al precedente punto (azioni, quote sociali e altre partecipazioni al capitale o al patrimonio), in contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o capitale/lavoro, si assume il reddito calcolato sulla base delle norme fiscali rapportato alla quota di possesso;
- d) per le partecipazioni non qualificate in società non quotate, di importo nominale superiore ad euro 1.000,00, si assume il reddito calcolato sulla base delle norme fiscali rapportato alla quota di possesso se il valore nominale di tale quota è superiore al 5 per cento del capitale sociale; in caso contrario, l'utile distribuito. Non sono valutate le partecipazioni di importo nominale pari o inferiore ad euro 1.000,00.

2. Per la determinazione del reddito da partecipazione si applicano i criteri di cui agli articoli 8 e 10.

Art. 10

Redditi da impresa agricola e di allevamento

1. I redditi da impresa agricola e di allevamento sono determinati sulla base delle rendite per ettaro di coltivazione e quelle pro-capo di allevamento, elaborate dalla Fondazione

Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele all'Adige per il Trentino e dall'INEA - Istituto nazionale di economia agraria per il restante territorio nazionale.

2. Dal reddito stimato in base alle disposizioni di cui al comma 1 sono dedotti i costi relativi agli affitti dei terreni e al personale dipendente utilizzato nella coltivazione del fondo o dell'attività di allevamento.

3. Le tabelle relative alle rendite per ettaro di coltivazione e quelle pro-capo di allevamento da utilizzare ai fini della valutazione di questa tipologia di reddito sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Per le tipologie di allevamento non contemplate dalle tabelle, il reddito va determinato in base alla disciplina fiscale.

Art. 11

Altre fonti di entrata

1. Nel reddito familiare sono computate, oltre ai redditi di cui ai precedenti articoli, anche le entrate non rilevanti fiscalmente, ad eccezione di quelle individuate nel comma 2, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Non sono computate le seguenti fonti di entrata:

- a) le entrate di natura straordinaria maturate in anni precedenti, quali gli arretrati e il trattamento di fine rapporto;
- b) le entrate derivanti da risarcimenti danni, diverse da quelle corrisposte in forma di rendita;
- c) le entrate erogate in forma periodica e soggette a vincolo di indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice, limitatamente alla quota non utilizzata;
- d) le erogazioni connesse all'attualizzazione di benefici di natura pluriennale;
- e) le entrate da premi e vincite;
- f) gli assegni familiari di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153;
- g) il contributo per il mantenimento dei minori affidati e per le persone accolte concesso ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- h) le somme erogate alla generalità dei soggetti a titolo di "bonus fiscali";
- i) le entrate costituenti rimborsi o contributi su spese sostenute, diverse da quelle dedotte dal reddito ai sensi dell'articolo 13;
- j) le somme corrisposte a titolo di pensioni, assegni e indennità a favore degli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 915 del 1978;
- k) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche per la condizione di disabilità, a meno che non siano erogazioni di reversibilità a superstiti.

3. Le fonti di entrata individuate dal comma 2 possono essere computate qualora la domanda di agevolazione sia finalizzata alla concessione di sussidi ad integrazione del reddito familiare.

Art. 12

Reddito lordo e netto del nucleo familiare da valutare

1. Il reddito lordo del nucleo familiare da valutare è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare medesimo, determinati secondo quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, ponderati per le percentuali previste dall'articolo 18.

2. Il reddito netto del nucleo familiare da valutare è dato dalla differenza, non negativa, tra il reddito lordo e gli oneri deducibili di cui agli articoli 13 e 13-bis.

Art. 13
Oneri deducibili ai fini ICEF

1. Dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare da valutare, sono ammesse in deduzione le seguenti spese sostenute nell'anno:

- a) le spese mediche;
- b) le spese funebri;
- c) le spese di istruzione;
- c bis) le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione, o per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché ad atti di assegnazione in godimento o locazione per un ammontare massimo di euro 2.000,00;
- d) le imposte (imposta sui redditi, addizionali all'imposta sui redditi e IRAP) dovute per il periodo d'imposta di riferimento;
- e) i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- f) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
- g) gli assegni corrisposti al coniuge e ai figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli altri assegni di mantenimento nell'ambito degli obblighi alla contribuzione se riconosciuti dall'autorità giudiziaria;
- h) l'importo del canone di locazione, risultante da regolare contratto e al netto di eventuali integrazioni pubbliche; è deducibile nel caso in cui il soggetto che ne ha sostenuto la spesa sia titolare del contratto stipulato per l'alloggio in cui risiede e a condizione che lo stesso soggetto o altri componenti il suo nucleo familiare anagrafico, singolarmente o assieme, non abbiano la piena proprietà al 100% di altri immobili ad uso abitativo. La deducibilità del canone di locazione vale anche per i casi di servizio obbligatorio, oppure qualora l'immobile di proprietà sia stato assegnato al coniuge con sentenza giudiziaria a seguito di separazione o di divorzio e non risulta locato oppure sia stato dichiarato inabitabile o inagibile e, comunque, non sia utilizzato. Per le proprietà indivise di cooperative edilizie in luogo del canone di locazione è considerato il canone d'uso;
- i) l'importo degli interessi su mutuo ipotecario o chirografario per la costruzione e l'acquisto dell'abitazione principale.

2. Le spese di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 possono essere dedotte nei limiti previsti dal TUIR (DPR 917/1986).

3. Le spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere dedotte complessivamente entro un importo massimo pari ad euro 2.000,00, ponderato con le percentuali di cui all'articolo 18, per il numero di componenti il nucleo familiare da valutare.

4. Le spese di cui alle lettere h) e i) del comma 1 possono essere dedotte dal reddito del nucleo familiare da valutare fino all'ammontare massimo complessivo degli interessi riconosciuti fiscalmente nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.

4-bis. Le somme relative a pignoramenti del quinto dello stipendio possono essere dedotte nei casi individuati dal Comitato di valutazione previsto dall'articolo 26, comma 4 bis.

5. Le spese e gli altri oneri previsti da questo articolo sono ponderati per la percentuale di partecipazione al reddito del nucleo familiare da valutare, prevista dall'articolo 18 per il soggetto cui si riferiscono. Le spese sono indicate nella dichiarazione ICEF del soggetto che le ha sostenute.

Art. 13-bis
Oneri deducibili ai fini ICEF in via forfettaria

1. In aggiunta alle deduzioni ammesse in via analitica, sono riconosciute, in deduzione del reddito del nucleo familiare da valutare, le spese sostenute per la produzione del reddito e per l'assistenza di familiari non autosufficienti, nella misura di seguito indicata:

- a) una deduzione pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con il limite individuale di euro 2.500,00; una deduzione pari al 5% dei redditi da lavoro autonomo, da impresa e diversi con il limite individuale di euro 1.250,00. La deduzione non si applica ai redditi da pensione;
- b) i limiti di importo di cui alla lett. a) sono aumentati di euro 4.000,00 per ogni componente di sesso femminile dei nuclei familiari composti da almeno due componenti, che abbia svolto attività delle tipologie di cui ai punti d1 e d2 per dodici mesi all'anno di riferimento;
- c) una deduzione dal reddito del nucleo familiare di euro 2.500,00 nel caso in cui nel nucleo familiare, alla data della presentazione della domanda, sia presente un solo genitore, come definito all'Allegato 1, ed almeno un figlio minore o equiparato;
- d) una deduzione dal reddito del nucleo familiare di euro 2.500,00 nel caso in cui sia presente, alla data della presentazione della domanda, almeno un figlio minore o equiparato ed entrambi i genitori abbiano svolto attività lavorativa con una delle seguenti modalità:
 - 1) lavoro dipendente e assimilato con contratto/i di lavoro della durata complessiva di almeno sei mesi nell'anno di riferimento;
 - 2) imprenditori e lavoratori autonomi in possesso di partita IVA per almeno sei mesi nell'anno di riferimento o che abbiano effettuato versamenti regolari alla relativa gestione I.N.P.S. per la copertura ai fini previdenziali di periodi pari alla medesima durata;
- e) una deduzione dal reddito del nucleo familiare, alla data della presentazione della domanda, per i figli minori e per quelli di età inferiore a 25 anni solo se studenti e fiscalmente a carico nell'anno di riferimento, a partire dal terzo nell'importo sotto indicato:
 - per il terzo figlio euro 2.000,00;
 - per il quarto figlio euro 1.500,00;
 - per il quinto figlio e successivi euro 1.000,00 ciascuno.
- f) una deduzione dal reddito del nucleo familiare da valutare per ogni componente non autosufficiente del nucleo stesso, ottenuta moltiplicando la quota forfetaria annua di euro 2.700,00 per i coefficienti indicati nella tabella di cui all'Allegato 2. In alternativa, qualora superiore a tale deduzione forfetaria, è possibile dichiarare la somma delle spese per i servizi per l'assistenza e la cura a familiari non autosufficienti effettivamente sostenute e documentate. Nello specifico sono dichiarabili le seguenti spese:
 - le spese per la fruizione di servizi residenziali (retta casa di riposo) o la relativa quota di compartecipazione;
 - le spese per l'assistenza a domicilio della persona (spese per la badante regolarmente assunta, per prestazioni di assistenza domiciliare acquistate da terzi o la quota di compartecipazione per la fruizione del servizio di assistenza domiciliare);
 - la retta per la fruizione di servizi semiresidenziali (centri diurni per disabili e per anziani) nonché residenziali per periodi di sollievo, o la relativa quota di compartecipazione.

2. Nel caso in cui il figlio che dà titolo alla deduzione o il familiare non autosufficiente siano presenti nel nucleo per un periodo inferiore all'anno la quota forfetaria è comunque applicata per intero.

Art. 14

Patrimonio

1. Ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo di riferimento è computato il patrimonio finanziario e immobiliare imputabile ai soggetti costituenti il nucleo familiare da valutare, espresso in termini di reddito equivalente, esistente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento del patrimonio, come individuato ai sensi dell'articolo 3, di seguito data di riferimento, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e g).

2. Non entrano nella valutazione del patrimonio quei cespiti che sono strumentali all'esercizio dell'impresa o dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6.

Art. 15 ***Patrimonio finanziario***

1. La valutazione del patrimonio finanziario è effettuata con le seguenti modalità:

- a) depositi a risparmio e conti correnti bancari e postali: va assunto il valore della giacenza media annuale;
- a1) carte prepagate a disponibilità generalizzata con plafond superiore a euro 5.000 e utilizzabili a titolo personale: va assunto il valore del saldo alla data di riferimento;
- b) titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e valori simili: si considera il valore nominale delle consistenze alla data di riferimento o, in alternativa, il valore di mercato rilevato alla medesima data o, in mancanza di rilevazione a quella data, al giorno antecedente più prossimo; partecipazioni non qualificate in società quotate: va assunto il valore di mercato rilevato alla data di riferimento, ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;
- c) azioni o quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri (Fondi di investimento): va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione rispetto alla data di riferimento; gestioni di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidate in gestione ad un soggetto abilitato: sulla base del valore del patrimonio gestito alla data di riferimento, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Consob;
- d) contratti di capitalizzazione, contratti di assicurazione mista sulla vita, polizze di assicurazione con finalità finanziaria: va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data di riferimento al netto degli eventuali riscatti o, in alternativa, il valore riscattabile alla data di riferimento al lordo di eventuali penali applicabili; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- e) finanziamento dei soci alle società cooperative e loro consorzi; sono valutati con le modalità di cui alla lettera a1);
- f) altri strumenti e rapporti finanziari: va assunto il valore corrente alla data di riferimento.
- g) partecipazioni non qualificate in società quotate: si assume il valore della partecipazione alla data di riferimento;

2. Sono esclusi dalla valutazione del patrimonio finanziario i patrimoni accumulati su Fondi pensioni chiusi o aperti, in quanto non immediatamente disponibili.

3. È riconosciuta una franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto fino ad euro 5.000,00 di patrimonio finanziario.

4. La Provincia può stipulare degli accordi con gli Istituti di credito che disciplinino il contenuto della documentazione necessaria per la certificazione della consistenza dei valori mobiliari richiesti per la valutazione della condizione economica, nonché le modalità per il relativo rilascio ai soggetti interessati.

5. Non sono da dichiarare i patrimoni derivanti da somme percepite a titolo di indennizzo per risarcimento di danni, se soggetti a vincolo di indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice.

6. Sono invece da dichiarare fra le altre fonti di entrata di cui all'articolo 11 i frutti, gli interessi e ogni altro reddito derivante dai patrimoni di cui al comma 5, al netto delle relative imposte, percepiti nell'anno di riferimento, salvo che non siano stati sottoposti a vincolo di indisponibilità. Gli investimenti realizzati con le somme svincolate dai patrimoni di cui al comma 5, ricadono, ove previsto, nel patrimonio finanziario e immobiliare da valutare, secondo queste disposizioni.

Art. 16

Patrimonio immobiliare

1. Sono compresi nel patrimonio immobiliare i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati posseduti nel territorio nazionale. Per la valutazione del patrimonio immobiliare si fa riferimento al valore definito ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) al 31 dicembre dell'anno di riferimento del patrimonio, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno stesso;

2. Sono da dichiarare i componenti di patrimonio immobiliare sui quali il soggetto dichiarante ha il diritto di proprietà, altri diritti reali di godimento ovvero la nuda proprietà, con l'eccezione di cui al comma 4. Non sono da dichiarare le utilità comuni.

3. Nel caso di nuda proprietà di immobili diversi dai terreni agricoli, la valutazione dell'immobile è effettuata imputando al nudo proprietario ed al titolare del diritto di godimento un valore in relazione alla durata del diritto ed all'età del titolare. A tal fine si utilizzano i coefficiente previsti per la valutazione dell'usufrutto a vita nell'ambito delle norme relative all'imposta di registro.

4. I terreni agricoli sono dichiarati dal soggetto titolare di diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento, senza operare la rettifica del valore di cui al comma 3. E' prevista una franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto dichiarante fino ad euro 50 di reddito dominicale.

5. Salvo quanto disposto dal successivo comma 6, gli immobili strumentali all'esercizio di attività agricola, diversi da quelli adibiti ad abitazione del nucleo familiare anagrafico del dichiarante, attività commerciale e attività di lavoro autonomo non sono valutati come patrimonio immobiliare sempreché il soggetto proprietario coincida con quello che utilizza l'immobile per l'esercizio dell'attività economica; in caso di mancata coincidenza dei soggetti l'immobile strumentale non è valutato in capo al proprietario nel caso in cui venga messo a disposizione di terzi a titolo gratuito risultante da contratto registrato.

6. Gli immobili dell'impresa individuale non agricola, o la relativa quota di partecipazione in caso di società se qualificata, dichiarati ai sensi dell'articolo 25, sono valutati per la parte di valore eccedente l'importo di euro 200.000,00.

6 bis. Non sono valutati i beni immobili sottoposti a pignoramento esecutivo o sequestro giudiziario e quelli con quota di possesso inferiore al 5%.

Art. 17

Patrimonio lordo e netto del nucleo familiare da valutare

1. Il patrimonio lordo ai fini ICEF del nucleo familiare da valutare è dato dalla somma dei patrimoni finanziari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16.

2. Il patrimonio netto ai fini ICEF del nucleo familiare da valutare è dato dal patrimonio lordo di cui al comma 1 al netto delle franchigie di cui all'articolo 19, tenuto successivamente conto delle eventuali ponderazioni di cui all'articolo 18.

Art. 18

Ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare

1. Il reddito ed il patrimonio lordi di ciascuno dei componenti il nucleo familiare da valutare sono considerati di norma al 100%. In relazione a specifici obiettivi da raggiungere o alla natura dell'intervento che giustifica l'esclusione parziale del reddito e del patrimonio di alcuni componenti del nucleo, le politiche di settore possono prevedere l'applicazione di percentuali di partecipazione al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare da valutare, definite in relazione al grado di parentela del componente rispetto al richiedente.

Art. 19

Franchigie

1. L'abitazione principale, se appartenente alle categorie catastali A1 A8 o A9, o il terreno edificabile, per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia e nel caso in cui il nucleo familiare non abbia la proprietà o altro diritto reale di godimento dell'abitazione di residenza, sono valutati per la parte eccedente la franchigia di euro 150.000, salvo che le politiche di settore non stabiliscano una franchigia diversa o la loro esclusione dalla valutazione. Negli altri casi l'abitazione principale non è valutata.

1 bis. I beni immobili diversi da quelli del comma 1 sono valutati per la parte eccedente la franchigia di euro 20.000 per nucleo familiare, salvo che le politiche di settore non stabiliscano una franchigia diversa.

2. Al fine di tutelare il risparmio precauzionale delle famiglie, accantonato per far fronte ad esigenze quali l'acquisto della casa di abitazione, il sostenimento di spese sanitarie o assistenziali, oltre alle franchigie di non dichiarabilità previste dall'articolo 15, comma 3, le politiche di settore possono fissare in relazione alle finalità dell'intervento la franchigia da applicare al patrimonio finanziario valutato.

Art. 20

Conversione del patrimonio in reddito equivalente

1. Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare è convertito in reddito equivalente applicando le percentuali stabilite dalle politiche di settore, in relazione alle finalità dell'intervento, agli scaglioni di patrimonio oltre franchigia individuati in numero non superiore a tre.

Art. 21

Reddito e patrimonio normalizzati

1. Il reddito e il patrimonio normalizzati relativi ai nuclei familiari formati da un componente sono ottenuti dividendo sia il reddito netto che il patrimonio convertito in reddito

equivalente del nucleo familiare da valutare per il reddito di riferimento, arrotondati ad uno se il risultato della divisione è maggiore di uno.

2. Per i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti, i valori ottenuti in base al comma 1 sono ulteriormente divisi per i seguenti coefficienti della scala di equivalenza:

- 1,57 per i nuclei familiari con due componenti;
- 2,04 per i nuclei familiari con tre componenti;
- 2,46 per i nuclei familiari con quattro componenti;
- 2,85 per i nuclei familiari con cinque componenti, aumentato di 0,35 per ogni componente successivo al quinto.

2-bis. Per le persone ultrasessantacinquenni il cui nucleo familiare non comprende altre persone, il valore della scala di equivalenza è incrementato da 1 a 1,2 per tutte le politiche. Per l'assegno unico provinciale (art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20) e per l'assegno di cura (art. 10 legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15) la variazione della scala di equivalenza si applica previa intesa con l'INPS.

3. Il reddito di riferimento per il calcolo del reddito e del patrimonio normalizzati è pari ad euro 50.500,00. Le politiche di settore possono individuare un reddito di riferimento diverso in relazione al valore del reddito equivalente fissato quale limite di esclusione dagli interventi.

4. Il reddito di riferimento può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del Comitato di cui all'articolo 26 contestualmente alla manovra di bilancio annuale tenuto conto delle dinamiche inflazionistiche, delle politiche tariffarie e dei livelli di copertura dei costi dei servizi.

Art. 22

Indicatore della condizione economica familiare

1. L'indicatore della condizione economica familiare, di seguito ICEF, è dato dalla somma del reddito e del patrimonio normalizzati, dedotto il prodotto del reddito e del patrimonio normalizzati.

2. Nel caso in cui le politiche di settore non definiscono i parametri previsti dall'articolo 27, l'indicatore ICEF è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), euro 150.000,00;
- Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare euro 20.000,00;
- Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare euro 20.000,00;
- Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio netto da valutare euro 30.000,00;
- Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio netto da valutare euro 60.000,00;
- Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente 5%;
- Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente 20%;
- Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente 60%;
- Reddito di riferimento euro 50.500,00;
- Percentuale di ponderazione del reddito/patrimonio dei componenti il nucleo familiare 100%.

Art. 23

Acquisizione dei dati relativi al reddito e al patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare

1. I dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare da valutare sono acquisiti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di seguito dichiarazioni ICEF, riferite a ciascun componente e rilasciate anche da soggetti diversi dal titolare dei redditi e del patrimonio dichiarati.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate annualmente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICEF che costituiscono disciplina di dettaglio delle presenti disposizioni; con il medesimo provvedimento è approvata altresì la modulistica della dichiarazione ICEF.

3. Per facilitare la compilazione della dichiarazione ICEF, l'amministrazione segnala ai dichiaranti i dati già in suo possesso, inserendoli nella dichiarazione dopo la conferma dell'interessato, cui spetta comunque l'obbligo di sottoscrivere quanto dichiarato, assumendosene la responsabilità.

4. È consentito al dichiarante, qualora rilevi la presenza di irregolarità od omissioni nella dichiarazione ICEF già presentata, di chiedere la regolarizzazione o il completamento dei dati contenuti nella stessa finché la dichiarazione è utilizzabile, senza che ciò determini l'applicazione di sanzioni nei suoi confronti e purché la dichiarazione ICEF non risulti sottoposta a controllo.

5. In caso di variazione della dichiarazione ICEF vanno conservate anche le precedenti versioni cartacee. Ai fini del controllo, il sistema informativo ICEF tiene traccia delle diverse versioni della dichiarazione rettificata, memorizzandole in opportuni documenti elettronici in formato immagine.

6. Nel caso in cui una dichiarazione sia stata rettificata dal dichiarante nei termini previsti dal comma 4, e non siano state attivate le procedure di controllo d'ufficio previste dall'articolo 24, le domande connesse alla dichiarazione ICEF contenente i dati rettificati sono rielaborate automaticamente per rideterminare l'importo del beneficio o la posizione del richiedente nella graduatoria per l'ottenimento del beneficio. Le politiche di settore disciplinano gli effetti derivanti dalla rettifica della dichiarazione, in base alle disposizioni previste dall'articolo 24.

7. Nelle dichiarazioni ICEF gli importi in euro sono arrotondati all'unità per difetto se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se superiore o uguale.

CAPO II

Disciplina dei controlli delle dichiarazioni ICEF

Art. 24

Controlli

1. Il controllo sulle veridicità delle dichiarazioni ICEF è svolto in forma centralizzata da un Nucleo di controllo, costituito nell'ambito della struttura provinciale competente per la gestione dell'archivio centralizzato delle dichiarazioni ICEF.

2. Il Nucleo di controllo attiva la procedura di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni ICEF, sulla base dei seguenti criteri e modalità:

- a) *controllo automatizzato*: il controllo viene effettuato - mediante l'incrocio delle banche dati disponibili - sui dati relativi ai redditi e al patrimonio immobiliare di un campione significativo di dichiarazioni, che sia rappresentativo delle diverse politiche interessate;
- b) *controllo dettagliato*: il controllo viene effettuato sulle dichiarazioni che - a seguito del controllo automatizzato di cui alla lettera a) ed esclusi i casi di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità - presentano almeno un elemento di non veridicità, nonché sulle dichiarazioni connesse alle prime in quanto riferite al nucleo familiare del dichiarante; su tali dichiarazioni viene effettuato anche il controllo sui dati relativi al patrimonio finanziario.
- c) *controllo mirato*: il controllo viene effettuato, in aggiunta ai controlli di cui alle lettere a) e b), sui dati di un numero significativo di dichiarazioni presentate per l'ottenimento di benefici consistenti sotto il profilo dell'entità finanziaria, individuate sulla base degli indicatori di rischio approvati dalla Giunta provinciale su proposta del Comitato di cui all'articolo 26;
- d) *controllo sulle situazioni anomale*: il controllo viene effettuato, in aggiunta ai controlli di cui alle lettere a) e b), sui dati di un numero significativo di dichiarazioni, individuate in base allo scostamento tra valori di reddito e patrimonio dichiarati e i corrispondenti valori risultanti da archivi pubblici nonché tenuto conto dei criteri di stima del reddito in relazione agli indici di consumo come definiti ai sensi dell'articolo 25.

3. I controlli sulle dichiarazioni ICEF sono di norma effettuati su dichiarazioni ICEF collegate all'avvenuta concessione di un beneficio. Il campione minimo di dichiarazioni ICEF da sottoporre a verifica, in relazione alle diverse tipologie di controllo definite al comma 2, è individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I controlli sui dati delle dichiarazioni ICEF relativi ai redditi e al patrimonio immobiliare di cui alla lettera a) del comma 2 sono effettuati dal Nucleo di controllo mediante l'utilizzo delle banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni generalizzate. I controlli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono effettuati mediante l'utilizzo delle banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni puntuali.

5. L'accertamento della veridicità dei dati delle dichiarazioni ICEF riguardanti il patrimonio finanziario è attuato in collaborazione con gli organi statali competenti, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Provincia.

6. Il sistema informativo evidenzia che la dichiarazione ICEF è in fase di controllo e garantisce che una stessa dichiarazione, ancorché collegata a più domande, sia sottoposta a verifica per una sola volta. La dichiarazione ICEF sottoposta a controllo potrà essere utilizzata ma non modificata fino all'esito del controllo.

7. Qualora il dato non veritiero rilevato in fase di controllo sia rappresentato da mere irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, è comunque consentita la regolarizzazione della dichiarazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

8. Nel caso in cui dal controllo della dichiarazione ICEF emergano elementi di non veridicità, il Nucleo di controllo effettua la relativa segnalazione all'Autorità giudiziaria, nel caso ricorrano i presupposti previsti dal codice penale, e ne dà immediata comunicazione a tutte le strutture o enti competenti per le domande connesse alla dichiarazione ICEF non veritiera. Le strutture o enti che assegnano i benefici rimangono comunque competenti per l'effettuazione dei controlli su tutti i dati dichiarati nella domanda, non riconducibili alle dichiarazioni ICEF, e per le segnalazioni all'Autorità giudiziaria nel caso di dichiarazioni non veritiere riscontrate nella domanda medesima.

9. Alle strutture o enti che assegnano i benefici competono in ogni caso gli adempimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle

dichiarazioni ICEF o di quanto dichiarato nella domanda, ivi compresi quelli necessari per procedere alla rielaborazione della domanda sulla base dei dati veritieri e, nel caso in cui il dato non veritiero sia stato direttamente influente per la concessione o per la quantificazione del beneficio, alla decadenza del medesimo.

10. La dichiarazione ICEF della quale viene riscontrata la non veridicità viene comunque resa inutilizzabile dal sistema informativo.

11. Fermi restando i criteri e le modalità di controllo individuati al comma 2, le strutture o gli enti competenti per l'assegnazione di benefici possono richiedere al Nucleo di controllo, laddove abbiano fondati dubbi sulla veridicità di specifiche dichiarazioni ICEF connesse a domande di propria competenza, di effettuare un controllo puntuale sulle medesime. La verifica dei dati relativi al patrimonio finanziario è effettuata in collaborazione con gli organi statali competenti nell'ambito degli accordi di cui al comma 5.

12. Il Nucleo di controllo riferisce annualmente al Comitato di cui all'articolo 26 dell'attività di controllo effettuata.

Art. 25

Controllo delle dichiarazioni in base a indici di consumo

1. Ai fini del controllo delle dichiarazioni ICEF può essere richiesta l'indicazione o l'autorizzazione all'acquisizione d'ufficio dei dati di seguito indicati, aggiuntivi rispetto a quelli già contenuti nella dichiarazione, relativi ai beni o servizi, per i quali può essere determinata una relazione significativa tra indici di consumo e livelli di reddito:

- consumi di energia elettrica, gas e acqua;
- metri quadri dell'abitazione di residenza con approssimazione alla diecina inferiore;
- numero degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, di proprietà;
- valore ICI degli immobili dell'impresa individuale non agricola o relativa quota di partecipazione alla società se qualificata.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 26, sono definiti i criteri di stima del reddito sulla base degli indicatori di consumo, nonché i criteri di individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo sulla base dello scostamento dell'indicatore calcolato con il reddito stimato rispetto a quello calcolato con il reddito dichiarato.

CAPO III

Coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione

Art. 26

Attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione

1. Le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione inerenti il sistema di valutazione della condizione economica sono affidate ad un Comitato tecnico di esperti nominato dalla Giunta provinciale, composto dai dirigenti *pro tempore* delle seguenti strutture della Provincia:

- a) Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
- b) Struttura competente in materia fiscale;
- c) Struttura competente in materia di semplificazione amministrativa;

d) strutture che assegnano benefici utilizzando l'indicatore ICEF o competenti in materia di politiche familiari;

1 bis. Un ulteriore componente è designato dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative

2. Possono essere chiamati a far parte del comitato anche esperti esterni all'amministrazione.

3. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) fornisce il supporto all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, di seguito Agenzia, nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27, comma 2;
- b) formula proposte in ordine agli indicatori di rischio per l'attuazione dei controlli previsti dall'articolo 24;
- c) elabora il rapporto annuale sull'applicazione dell'ICEF alle politiche di settore;
- d) formula alla Giunta provinciale proposte di aggiornamento delle disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare e di modifica delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'ICEF alle politiche di settore;

4. L'Agenzia, in collaborazione con le Strutture della Provincia competenti rispettivamente in materia fiscale e di semplificazione amministrativa, coordina le attività di supporto tecnico agli operatori degli uffici provinciali e dei centri di assistenza fiscale convenzionati che assistono i cittadini nella predisposizione delle dichiarazioni ICEF. L'Agenzia cura, inoltre, sul sito Internet dedicato all'ICEF, l'aggiornamento della raccolta della normativa, dei pareri di rilevanza generale, della modulistica e di ogni altro documento che possa riguardare l'indicatore ICEF.

4 bis. L'applicazione di questa disciplina in relazione sia a casi specifici che a fattispecie di carattere generale, è demandata ad un Comitato di valutazione composto dai dirigenti dell'Agenzia e dei Servizi competenti in materia fiscale e di semplificazione amministrativa, o loro delegati, nominato dalla Giunta provinciale. Il Dirigente dell'Agenzia, in qualità di coordinatore, convoca il Comitato di valutazione ed individua i casi che richiedono una decisione del Comitato o i quesiti per i quali sia necessaria l'espressione di un parere. I pareri del Comitato di valutazione sono pubblicate sul sito dell'ICEF. Le dichiarazioni sostitutive ICEF e domande per interventi agevolativi che sono state predisposte sulla base delle decisioni assunte dal Comitato di valutazione, riportano fra le annotazioni gli estremi di tali decisioni.

Art. 27

Raccordo tra l'ICEF e le politiche di settore

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina generale, le politiche di settore definiscono:

- a) i valori dei parametri non definiti da queste disposizioni o quelli ai quali queste disposizioni consentono di derogare, nonché gli altri criteri e modalità per la valutazione della condizione economica la cui definizione queste disposizioni rinviano alle politiche di settore;
- d) l'eventuale punteggio da associare alla condizione economica del nucleo familiare valutata secondo queste disposizioni e le altre disposizioni previste dalle politiche di settore, prevedendo eventualmente un valore dell'ICEF oltre il quale il richiedente è escluso dai benefici;
- c) la graduazione del beneficio in relazione al punteggio calcolato in base alla condizione economica e agli altri requisiti previsti dalle politiche di settore.

2. Sulle proposte di deliberazione presentate alla Giunta provinciale per l'applicazione dell'ICEF alle politiche di settore l'Agenzia esprime parere di conformità con le disposizioni

previste da questa disciplina e di coerenza con le disposizioni adottate dalle politiche di settore per analoghe finalità con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) individuazione del tipo di nucleo da valutare ai sensi dell'articolo 2;
- b) disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4;
- c) pesatura del reddito e del patrimonio in relazione al grado di parentela dei soggetti componenti il nucleo ai sensi dell'articolo 18;
- d) franchigie sul patrimonio finanziario e immobiliare previste dall'articolo 19;
- e) percentuali di conversione del patrimonio in reddito equivalente a norma dell'articolo 20;
- f) determinazione del valore del reddito di riferimento di cui all'articolo 21, comma 3;
- g) adeguamento degli importi ai sensi dell'articolo 28;
- h) limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni.

Art. 28

Adeguamento degli importi

1. Gli importi in euro contenuti in queste disposizioni possono essere adeguati dalla Giunta provinciale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Allegato 1 – Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare

1. Aspetti generali

- 1.1 Questo Allegato contiene le norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare la cui condizione economica deve essere valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi (di seguito "nucleo familiare da valutare").
- 1.2 A tale scopo le politiche di settore individuano per ciascun intervento agevolativo:
 - a) il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato (di seguito "beneficiario" o "beneficiari"), precisando se in misura individuale o collettiva;
 - b) il soggetto che è autorizzato a presentare la relativa domanda di accesso all'intervento agevolativo (di seguito "richiedente"). Nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può essere un soggetto diverso dal beneficiario o dai beneficiari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla sottoscrizione da parte del richiedente;
 - c) il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento"). A seconda dei casi il soggetto di riferimento può essere il beneficiario o il richiedente l'intervento agevolativo.
- 1.3 Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi e il patrimonio dei soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del soggetto di riferimento, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione e salvo quanto di seguito stabilito.
- 1.4 Ciascun soggetto non può appartenere a due o più nuclei familiari da valutare per lo stesso intervento agevolativo riferito al medesimo periodo, salvo quando si rende necessario, per l'accesso ad un determinato intervento agevolativo, presentare una domanda distinta per ciascuno dei beneficiari, anche se appartengono al medesimo nucleo familiare da valutare.
- 1.5 Nel caso in cui la misura dell'intervento agevolativo sia determinata oltre che dalla condizione economica del nucleo familiare, anche dal numero di figli o equiparati ai figli minorenni, i soggetti da conteggiare a tale fine sono quelli che risultano residenti anagraficamente e conviventi con il richiedente. Si prescinde dal requisito della residenza anagrafica per i soggetti affidati quando il provvedimento con il quale è stato disposto l'affidamento consente una residenza diversa da quella del nucleo familiare da valutare. Se non diversamente previsto dalle politiche di settore, in presenza del solo requisito della residenza anagrafica con il richiedente, questi soggetti sono inclusi nel nucleo familiare da valutare al solo fine della determinazione della condizione economica. I figli in età dell'obbligo scolastico si considerano comunque non conviventi con il richiedente quando viene accertata, nel periodo di riferimento dell'intervento agevolativo, la mancata iscrizione o frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata nel territorio nazionale.
- 1.6 I soggetti equiparati ai figli minori sono i seguenti:
 - i figli maggiorenni se disabili;

- i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
 - i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
 - i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
 - i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita.
- 1.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati ai figli minori, sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.
- 1.8 Le politiche di settore stabiliscono se e in che misura le modificazioni della composizione del nucleo familiare da valutare, che avvengono dopo la presentazione della domanda, comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'intervento agevolativo richiesto.
- 1.9 La deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c), spetta se nel nucleo familiare da valutare è presente il genitore che risiede con il beneficiario, in assenza del coniuge o convivente *more uxorio*, oppure il beneficiario risiede con almeno un figlio minore in assenza del coniuge o del convivente *more uxorio*, salvo quanto previsto al punto 5.1.9, secondo periodo.
- 2 Soggetti non facenti parte del nucleo anagrafico del soggetto di riferimento da inserire nel nucleo familiare da valutare
- 2.1 Il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare da valutare.
- 2.2 Il coniuge del soggetto di riferimento non fa parte del nucleo familiare da valutare nei seguenti casi:
- 2.2.1 quando il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è separato legalmente ovvero quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. Inoltre i coniugi si considerano legalmente separati quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 codice di procedura civile;
- 2.2.2 quando il coniuge del soggetto di riferimento è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- 2.2.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 2.2.4 quando il coniuge del soggetto di riferimento ha abbandonato il coniuge presente nel nucleo anagrafico e la situazione è stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- 2.2.5 quando il coniuge del soggetto di riferimento risulta irreperibile oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo.

- 2.3 Qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5.
- 2.4 Fermo restando quanto previsto per le politiche a favore dei figli e degli studenti di cui al punto 5, le politiche di settore possono individuare ulteriori soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico i cui coniugi aventi diversa residenza anagrafica, sono comunque da includere nel nucleo familiare da valutare. I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.
- 2.5 I soggetti di seguito indicati, seppure aventi diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento, sono da includere nel nucleo familiare da valutare:
 - 2.5.1 i soggetti affidati;
 - 2.5.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria;
 - 2.5.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

3. Soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento da escludere dal nucleo familiare da valutare

- 3.1 I soggetti di seguito indicati, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, sono da escludere dal nucleo familiare da valutare:
 - 3.1.1 soggetti nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cancellazione, a meno che non siano da includere per altri motivi previsti da questo Allegato;
 - 3.1.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante;

4. Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari

- 4.1 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare da valutare a sé stante. Di questo nucleo familiare fanno parte, se presenti nella convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto e l'altro genitore di tali figli o equiparati.
- 4.2 Qualora nel nucleo familiare anagrafico siano presenti figli minori o equiparati di coppie di genitori diverse, anche se non tutti questi genitori fanno parte del nucleo familiare anagrafico, per le domande per l'accesso ad interventi agevolativi a favore dei figli, sono individuati tanti nuclei familiari da valutare distinti quante sono i nuclei familiari dei genitori. Gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico diversi dai genitori e dai rispettivi figli ed equiparati sono inclusi in uno dei nuclei familiari da valutare a pena della esclusione da tutti benefici per tutti i nuclei familiari da valutare.

5. Norme riguardanti il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti

- 5.1 Nel caso di politiche che prevedono come beneficiari degli interventi agevolativi i figli minori o equiparati nonché gli studenti, in presenza di un solo genitore del beneficiario nel nucleo familiare anagrafico, il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo

anagrafico (“altro genitore”) va sempre incluso nel nucleo familiare da valutare, anche se i genitori del beneficiario sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati o sono non coniugati. Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell’articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 C.P.C. Questa regola non si applica nei seguenti casi:

- 5.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni per le politiche rivolte agli studenti e 18 anni negli altri casi;
 - 5.1.2 è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del beneficiario nei casi previsti dall’art. 3 L. n. 898/1970;
 - 5.1.3 l’altro genitore del beneficiario è deceduto;
 - 5.1.4 l’altro genitore del beneficiario non ha riconosciuto il beneficiario come proprio figlio;
 - 5.1.5 l’altro genitore del beneficiario è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - 5.1.6 l’altro genitore del beneficiario ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
 - 5.1.7 il genitore residente con il beneficiario è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall’altro genitore del beneficiario;
 - 5.1.8 l’altro genitore del beneficiario è coniugato con un’altra persona o è genitore di un altro figlio, con il quale risiede anagraficamente;
 - 5.1.9 l’altro genitore del beneficiario adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Autorità giudiziaria oppure agli obblighi assunti mediante Convenzioni di negoziazione assistita, efficaci fra le parti, assunte ai sensi dell’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162. Se non è stato assunto alcun accordo in via giudiziale o se l’altro genitore non vi adempie o non vi ha adempiuto, oppure se non sono state avviate le procedure giudiziali per richiedere l’assegno di mantenimento, si conteggia fra le entrate del soggetto di riferimento la somma di euro 4.800,00 e non viene riconosciuta la deduzione prevista dall’articolo 13, comma 5, lett. c). In ogni caso l’altro genitore non residente va incluso nel nucleo familiare da valutare quando la pubblica autorità accerta che questo soggetto abbia una regolare frequentazione nell’abitazione del genitore che risiede con il beneficiario.
- 5.2 Nel caso di altro genitore residente anagraficamente nel nucleo familiare del beneficiario, si applicano all’altro genitore le disposizioni relative all’esclusione dal nucleo familiare da valutare previste per il coniuge dal nucleo familiare dal punto 2.2 nei casi indicati dal punto 2.2.2 al punto 2.2.5;
 - 5.3 L’altro genitore avente diversa residenza anagrafica non rileva ai fini dell’individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.
 - 5.4 Qualora i beneficiari dell’intervento sono indistintamente tutti i figli minori o equiparati, ai fini del presente paragrafo 5, il beneficiario è il figlio più giovane.

6. Norme riguardanti il nucleo familiare da valutare in cui mancano entrambi i genitori del beneficiario

6.1 Per le politiche specificamente rivolte a studenti, se nel nucleo anagrafico del beneficiario mancano entrambi i genitori, il beneficiario deve essere ricondotto al nucleo familiare di origine. Per nucleo familiare di origine si intende il nucleo familiare composto dallo studente beneficiario, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dallo studente beneficiario, dal genitore con i quali lo studente risiedeva prima del cambio di residenza e da fratelli e sorelle del beneficiario che risiedono tuttora anagraficamente con il genitore. Nel caso in cui i genitori non fossero stati separati al momento del cambio della residenza, è facoltà dello studente scegliere il nucleo familiare al quale farsi ricondurre. Questa regola non si applica se sussiste almeno uno dei seguenti casi:

6.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni;

6.1.2 il beneficiario è orfano o privo di entrambi i genitori o risiede in una convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

6.1.3 il beneficiario risiede in un'unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri genitori da almeno diciotto mesi alla data di presentazione della domanda e la somma dei propri redditi, considerati ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall' articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 ('reddito di garanzia') e della borsa di studio o della prestazione economica richiesta, è stato pari o superiore ad Euro 8.000,00 nell'anno di riferimento dei redditi;

6.1.4 il beneficiario risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli.

Allegato 2 – Deduzione per familiare non autosufficiente

Classi di età	Classi di non autosufficienza		
	Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti (a)	Sordi e ciechi con residuo visivo (b)	Altri invalidi (c)
0-17 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	1 x quota base (c1)
18-64 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base per invalidi civili 100% (c2) 0,25 x quota base per invalidi civili da 66% a 99% (c3)
65 anni e oltre	2 x quota base	1,25 x quota base	0,75 x quota base (c4)

Quota base = 2.700,00 euro annui

(a) Sono compresi:

- gli invalidi civili ed i ciechi civili che beneficiano dell'indennità di accompagnamento;
- i pensionati per inabilità che beneficiano dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

- gli invalidi del lavoro che beneficiano dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 76 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'indennità di assistenza e accompagnamento previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.
- (b) Sono compresi:
- i ciechi civili con residuo visivo che beneficiano dell'indennità speciale;
 - i sordi che beneficiano dell'indennità di comunicazione;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno integrativo previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.
- (c1) Si riferisce ai minori invalidi civili con assegno mensile.
- (c2) Sono equiparati agli invalidi civili al 100%:
- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano della pensione ordinaria di inabilità;
 - gli invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno di incollocabilità previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.
- (c3) Sono equiparati agli invalidi civili dal 74% al 99%:
- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano dell'assegno ordinario di inabilità;
 - gli invalidi del lavoro con inabilità permanente parziale compresa tra il 61% e il 99% ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano della pensione vitalizia o dell'assegno temporaneo dalla seconda alla quarta categoria ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
- (c4) Sono compresi tutti i soggetti della classe di età 65 e oltre riconosciuti invalidi per qualsiasi causa non rientranti nelle classi di non autosufficienza (a) e (b).

Ai fini del riconoscimento della deduzione forfetaria per familiare non autosufficiente, la relativa domanda per l'accertamento sanitario che dà diritto ad una delle prestazioni sopra indicate di cui il familiare beneficia, deve essere stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi. Qualora nel corso dell'anno di riferimento sia stata certificata una riduzione dello stato di invalidità, per tale anno si assume lo stato di invalidità precedente la revisione.

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI ICEF APPROVATE DALLE POLITICHE DI SETTORE

Questo documento contiene le modifiche di disposizioni ICEF approvate da determinate politiche di settore, che si rendono necessarie a seguito dello spostamento dal 1° luglio al 1° settembre del termine da cui il calcolo dell'indicatore ICEF è effettuato sulla base di valori di reddito e patrimonio riferiti all'anno precedente.

- i) Assistenza odontoiatrica: il paragrafo “Periodo di validità della domanda” del Punto 2 della “Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”, approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 383 di data 15-03-2021, è sostituito dal seguente:

“Presentazione della domanda e periodo di validità della stessa

La domanda è presentata dal 1 settembre di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.

La misura della compartecipazione alla spesa per le prestazioni odontoiatriche, risultante dalla relativa domanda, è valida per tutte le prestazioni erogate/fruite nell'anno solare successivo all'inizio della raccolta della domanda.

Per le prestazioni erogate/fruite nell'anno 2022 è prorogata fino al 31 dicembre 2022, la validità della domanda agganciata alla dichiarazione ICEF relativa ai valori di reddito e patrimonio riferiti all'anno 2020.”.

- ii) Edilizia abitativa pubblica: la lett a) del Punto 1 della disciplina concernente la “Definizione dell'ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica”, approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1677 di data 03-07-2009 e modificata con deliberazione n. 1787 del 17-07-2009, è sostituita dalla seguente:

“a) L'ICEF del nucleo familiare è riferito al biennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1 gennaio al 31 agosto si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo e terzo anno antecedente; per le domande presentate dal 1 settembre al 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente. Il nucleo di riferimento per la definizione dell'ICEF è quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda.”.

- iii) Edilizia abitativa pubblica: la lett a) del Punto 2 della disciplina concernente la “Definizione dell'ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica”, approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1677 di data 03-07-2009, è sostituita dalla seguente:

“a) L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 31 agosto e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 settembre al 31 dicembre. Ai fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.”.

- iv) Compartecipazione alle spese per la fruizione degli interventi di sostegno alla domiciliarità: il punto 8.3 del disciplinare concernente “Valutazione della condizione economica familiare ai fini della determinazione della quota di compartecipazione ai costi degli interventi/prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie”, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2256 di data 12.12.2016, è sostituito dal seguente:

“8.3 Rinnovo della dichiarazione

Il rinnovo della dichiarazione in scadenza va presentato tra settembre e dicembre.

Nel periodo di validità della dichiarazione, sempre tra settembre e dicembre, è comunque possibile presentare una nuova dichiarazione che verrà applicata solo se le quote unitarie determinate in base all'ICEF sono più favorevoli all'utente.

Le nuove quote di compartecipazione hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo e valgono per tre anni.

Se la dichiarazione non viene rinnovata entro i termini si applica la regola generale di cui al punto 8.1.”.

- v) Intervento in materia di vita indipendente: il punto 4 dell'Allegato 2 concernente “Valutazione della condizione economico patrimoniale familiare ai fini dell'accesso all'intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità”, della deliberazione della Giunta provinciale n. 1558 di data 22-09-2017 modificata con Deliberazione n. 1725 di data 30-10-2020, è sostituito dal seguente:

“4. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento.

L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio da dichiarare è così individuato:

- *per le domande presentate dal 1° gennaio al 31 agosto di ogni anno, l'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio è il secondo anno antecedente l'anno di presentazione della domanda;*
- *per le domande presentate dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, l'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio è l'anno antecedente l'anno di presentazione della domanda.*

Riaccertamento della condizione economica: per poter proseguire nel diritto alla prestazione, dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda, l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante gli elementi necessari per il calcolo dell'indicatore ICEF, pena la revoca dell'intervento a far data 1° gennaio dell'anno successivo. L'importo così rideterminato avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'UVM ha facoltà di rivedere il piano assistenziale a seguito delle modifiche dell'importo dovute al riaccertamento della condizione economica.

- vi) Assegni integrativi: le Disposizioni attuative dell'articolo 36 della LP 14/2014 in materia di assegni integrativi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1032 di data 22 giugno 2015, sono così modificate:

all'Articolo 3 le parole “L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio è il secondo anno antecedente a quello di presentazione della dichiarazione, se essa avviene nel primo semestre dell'anno, altrimenti è l'anno antecedente.” sono sostituite dalle parole “L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio è il secondo anno antecedente a quello di presentazione della dichiarazione, se essa avviene entro il 31 agosto dell'anno, altrimenti è l'anno antecedente.”.

- vii) Intervento di sostegno economico straordinario: il paragrafo 1 dell'Allegato 2 concernente “Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2 della L.P. n. 13 del 2007 – Valutazione della Condizione economica”, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 di data 15-06-2012, al quale fa rinvio la Disciplina dell'Intervento di sostegno economico straordinario di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007, approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 24-05-2013, è sostituito dal seguente:

“1. ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI E DATA DI RIFERIMENTO DEL PATRIMONIO

Si considerano, salvo quanto previsto al paragrafo 3:

- a) *per le domande presentate entro il 31 agosto i redditi relativi al secondo anno precedente;*

- b) *per le domande presentate a decorrere dal 1° settembre i redditi relativi all'anno precedente;*
- c) *il patrimonio mobiliare e finanziario esistente all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda.”.*

iix) Domanda Unica: le Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2019/2020 e seguenti), approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1118 di data 29-07-2019, sono integrate con il seguente punto:

“5. Disposizioni per il coordinamento del periodo di validità delle tariffe con i termini di aggiornamento delle dichiarazioni ICEF

A partire dal 1° settembre 2022, le agevolazioni tariffarie per l'anno scolastico 2022/2023 sono calcolate in automatico utilizzando la Domanda unica già presentata per l'anno scolastico 2021/2022 (Domanda Unica 2021), collegata ai valori di reddito e patrimonio riferiti all'anno 2020 ma al regime tariffario di ammissione al servizio richiesto adottato dagli enti gestori per l'anno scolastico 2022/2023. Tali agevolazioni tariffarie hanno validità dal 1° settembre al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° settembre 2022, le agevolazioni tariffarie per l'anno scolastico 2022/2023 sono calcolate mediante presentazione della Domanda unica collegata ai valori di reddito e patrimonio riferiti all'anno 2020 e al regime tariffario di ammissione al servizio richiesto adottato dagli enti gestori per l'anno scolastico 2022/2023 (Domanda Unica 2022). Tali agevolazioni tariffarie hanno validità dal 1° gennaio 2023 al 31 agosto 2023.

ix) Sussidi economici per l'assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti (ex L.P. 12 luglio 1991, n. 14, art. 24, comma 1), lettera c), numero 3 e L.P. 28 maggio 1998, n. 6, art. 8): le Disposizioni per l'erogazione dei sussidi economici approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1623 del 20.06.2008 sono modificate come do seguito indicato:

- all'articolo 10 (Verifica permanenza dei requisiti) le parole *“Entro il 31 agosto di ciascun anno”* sono sostituite dalle parole *“Entro il 31 dicembre di ciascun anno”*;
- all'articolo 11 (Rideterminazione della misura del sussidio o revoca) le parole *“con decorrenza dal 1° settembre dell'anno di riaccertamento.”* sono sostituite dalle parole *“con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riaccertamento.”*.